



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(CANONE UNICO PATRIMONIALE)**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento**
- Articolo 2 Definizioni oggettive**
- Articolo 3 Presupposto**
- Articolo 4 Classificazione del Comune, divisione del territorio comunale, tariffe**
- Articolo 5 Soggetto tenuto al pagamento del canone**
- Articolo 6 Modalità e termini per il versamento**
- Articolo 7 Comunicazione**
- Articolo 8 Ufficio comunale competente e Funzionario Responsabile**

TITOLO II – IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

- Articolo 9 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**
- Articolo 10 Occupazioni abusive**
- Articolo 11 Cantieri edili ed altre occupazioni**
- Articolo 12 Domanda di occupazione**
- Articolo 13 Ufficio Comunale competente**
- Articolo 14 Istruttoria del procedimento**
- Articolo 15 Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale**
- Articolo 16 Titolarità della concessione**
- Articolo 17 Rinnovo e disdetta della concessione**
- Articolo 18 Obblighi del concessionario**
- Articolo 19 Modifica, sospensione e revoca della concessione**
- Articolo 20 Decadenza ed estinzione della concessione**
- Articolo 21 Criteri per la determinazione della tariffa del Canone**
- Articolo 22 Limiti delle occupazioni**
- Articolo 23 Uso dell'area concessa**
- Articolo 24 Determinazione della superficie di occupazione**
- Articolo 25 Esenzioni dal canone di occupazione**
- Articolo 26 Versamenti**

TITOLO III – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 27** Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, arredi esterni e altre opere minori aventi rilevanza urbana
- Articolo 28** Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti
- Articolo 29** Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
- Articolo 30** Diffusione di messaggi pubblicitari esenti dal canone

TITOLO IV – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 31** Pubbliche affissioni
- Articolo 32** Servizio delle affissioni e spazi disponibili
- Articolo 33** Riduzioni
- Articolo 34** Comunicazioni istituzionali
- Articolo 35** Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 36** Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO V - INDENNITÀ SANZIONI RISCOSSIONE COATTIVA RIMBORSI CONTENZIOSO DISCIPLINA TRANSITORIA

- Articolo 37** Controllo dei versamenti
- Articolo 38** Sanzioni e indennità per occupazioni abusive e esercizio abusivo della pubblicità
- Articolo 39** Riscossione coattiva
- Articolo 40** Rimborsi
- Articolo 41** Contenzioso
- Articolo 42** Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone", istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il canone sostituisce i seguenti prelievi, precedentemente in vigore nel Comune di San Giorgio di Piano: il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo).
 - b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m.i.).

Articolo 3 - Presupposto

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva del suolo pubblico, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello

comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie comune.
3. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico eccedente sarà comunque soggetta al Canone.

Articolo 4 - Classificazione del Comune, divisione del territorio comunale, tariffe

1. Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di San Giorgio di Piano, ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello precedente, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica. Il Comune di San Giorgio Di Piano appartiene alla classe Comuni fino a 10.000 abitanti.
2. Le tariffe di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificate dalla Giunta Comunale con delibera da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione; in tal caso la modifica produrrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui essa è approvata.
3. In caso di mancata modifica delle tariffe nei termini previsti dalla legge continuano ad applicarsi le tariffe in vigore nell'anno precedente.
4. Agli effetti dell'applicazione del canone per l'occupazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente regolamento, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza in 3 Categorie.
Le zone sono distinte nella planimetria allegata al Regolamento sub A), quale parte integrante e sostanziale.
5. Ad ognuna delle zone è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.
6. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:
ALLEGATO A : classificazione per "ZONE" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione applicabile unicamente al canone di cui al Titolo II del presente regolamento.
ALLEGATO B: prospetto dei coefficienti di valutazione applicati.

Articolo 5 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 6 - Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni annuali, il pagamento del Canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il 30 aprile. Per importi superiori a euro 1.500,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione oppure, in caso di concessioni o autorizzazioni in essere, alla data del 30 aprile; le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno (ovvero in tre rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese).
2. Per le occupazioni giornaliere, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie annuali, il pagamento del Canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione oppure, in caso di concessioni o autorizzazioni in essere, alla data del 30 aprile; le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno (ovvero in tre rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese).
4. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere modificati i termini ordinari di versamento del canone ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

Articolo 7 - Comunicazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale comunicazione è invece prevista per le occupazioni e per le fattispecie di

esposizione di diffusione di messaggi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione o concessione amministrativa.

2. La comunicazione è altresì dovuta nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore o l'obbligo di richiesta di nuova autorizzazione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 8 - Ufficio comunale competente e Funzionario Responsabile

1. Il Comune, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
2. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
3. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, il funzionario verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
5. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
6. Sono attribuite alla competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Reno Galliera le seguenti tipologie di occupazioni di suolo pubblico:
 - a) fiere e mercati;
 - b) spettacoli viaggianti;
 - c) manifestazioni temporanee.
7. Per le occupazioni di cui al comma 6 vige l'apposito regolamento approvato dall'Unione Reno Galliera. Il Responsabile del procedimento è il funzionario responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Reno Galliera.
8. Resta ferma la competenza al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente ai soggetti che esercitano attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

TITOLO II – IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Articolo 9 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti e possono essere permanenti o giornaliere:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni permanenti di cui alla lettera a) possono essere:
 - c) "pluriennali", quelle di durata indefinita o di più anni, che necessitano soltanto della concessione iniziale e non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);
 - d) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere:
 - e) ad ore, giornaliere e di durata superiore al giorno, ma comunque inferiore all'anno;
 - f) ricorrenti, le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 10 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Funzionario competente addetto al canone, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui al presente regolamento.

Articolo 11 - Cantieri edili ed altre occupazioni

1. Cantieri edili:

- a) Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di viabilità.
- b) Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è il Funzionario indicato dall'Amministrazione.
- c) Chiunque esegua lavori o depositi materiali ovvero apra cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.
- d) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali come definite dal presente regolamento.
- e) Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione di ufficio.
- f) Sugli steccati, impalcature, bilance, posteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio Concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta.

2. Occupazioni d'urgenza:

- a) Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria;
- b) In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Altre occupazioni:

- a) La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
- b) Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- c) Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione
- d) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

4. Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere:

- a) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di

telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50.

- b) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto da ciascun soggetto obbligato a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
 - c) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).
 6. I passi carrabili costituiti da manufatti o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale sono soggetti ad apposita autorizzazione in mancanza della quale l'occupazione è da ritenersi abusiva e sanzionabile ai sensi del presente Regolamento.
 7. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del Regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.
 8. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.
 9. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

Articolo 12 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare concessione di occupazione. Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazioni di suolo pubblico o di utilizzo di spazi di proprietà comunale alle organizzazioni ed associazioni nonché ai singoli che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che si

esibiscano e pratichino forme di discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. La domanda, redatta in carta legale deve essere presentata all'ufficio Protocollo Generale e deve indicare:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare; l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - d) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
 - e) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - f) la dichiarazione di essere a conoscenza e di sottostare a tutte le prescrizioni previste dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - g) la dichiarazione con la quale il richiedente si impegna al rispetto:
 - i. della Costituzione Italiana con particolare riferimento alla XII disposizione transitoria e finale;
 - ii. della legge n. 645 del 20 giugno 1952 "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" e della Legge n. 205 del 25 giugno 1993, cd. "Legge Mancino".
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc...) secondo le istruzioni del competente ufficio comunale. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la presentazione della domanda di occupazione occasionali di durata non superiore a 30 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.
8. Qualora l'occupazione riguardi parcheggi pubblici il richiedente dovrà provvedere a presentare la domanda di occupazione ed al pagamento del canone.

Articolo 13 - Ufficio Comunale competente

1. Per l'istruttoria e la definizione del procedimento le domande sono trasmesse dall'Ufficio Protocollo al Settore di appartenenza del Funzionario designato.

Articolo 14 - Istruttoria del procedimento

1. Il Funzionario competente addetto al canone intraprende la procedura istruttoria comunicando all'interessato l'avvio del procedimento con l'indicazione di tutti gli elementi di cui alle norme ed ai regolamenti comunali in materia di trasparenza sul procedimento amministrativo, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. Contestualmente viene segnalata la necessità di ulteriori elementi/documenti necessari alla definizione dell'istruttoria. Provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta al Comune o dalla data in cui è pervenuta eventuale documentazione integrativa richiesta. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del -Procedimento tali autorizzazioni.
3. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa, nel rispetto dei tempi di cui al comma 2.
4. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Articolo 15 - Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente addetto al canone rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione di cui alla domanda indicata all'articolo 12;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto; l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 17.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del Concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito archivio, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
 - c) L'ammontare della cauzione è stabilito dal Funzionario competente addetto al canone in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Funzionario addetto al canone.
8. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
9. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Funzionario competente addetto al canone, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 16 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal Concessionario.
3. Non è richiesto un nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se questa rimane inalterata. Il nuovo titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio comunale competente la variazione della titolarità entro 60 giorni dal subingresso fornendo tutti gli elementi per l'esatta individuazione del nuovo intestatario. Il Funzionario competente addetto al canone provvede ad informare il nuovo intestatario dei diritti ed obblighi inerenti al subentro.
4. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al Concessionario, deve fare specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni esistenti secondo quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento. Agli effetti del pagamento del canone la presente tipologia di subentro avrà effetto dall'anno successivo a quello di presentazione di detta dichiarazione senza che ciò comporti il rilascio di nuovo atto di concessione.

Articolo 17 – Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita domanda almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo richiesto.
3. Il Concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 5 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 60 giorni prima della data dalla quale si vuole far decorrere gli effetti della disdetta stessa. La disdetta volontaria non dà luogo alla restituzione del canone versato.
5. La mancata regolarità di pagamenti del canone relativo alla concessione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

Articolo 18 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del Concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare. Ha inoltre l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - d) di provvedere altresì a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 15;
 - e) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco e alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati;
 - f) di versare il canone alle scadenze fissate.
3. Per le occupazioni della sede stradale si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento.

Articolo 19 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione con atto motivato, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, nevicate, inondazioni, terremoti, pandemie).
3. La modifica e la sospensione della concessione danno diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata ed all'entità dell'occupazione autorizzata. Per quanto concerne le sospensioni temporanee di cui al punto 2 il diritto alla riduzione del canone può essere fatto valere se la sospensione ordinata è superiore a giorni 5 consecutivi.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. La restituzione avviene d'ufficio, entro tre mesi dalla notifica dell'atto di revoca, modifica o sospensione.
6. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposito atto del Funzionario competente addetto al canone, nel quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzioni, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spesa a rimettere ogni cosa nel primitivo stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del Concessionario.
7. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
8. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 20 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il Concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
 - a) inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;
 - b) mancato pagamento del canone e di ogni altra spesa dovuta a seguito delle intimazioni previste dal presente regolamento;
 - c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
 - d) danni alle proprietà comunali;
 - e) mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - f) violazione delle norme del presente regolamento relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
 - g) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La concessione di cui al presente Regolamento si estingue:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per rinuncia del Concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'art. 16, comma 4;
 - d) per dichiarazione di fallimento del Concessionario o suoi aventi causa.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.
4. La decadenza è dichiarata dal Funzionario responsabile addetto al canone con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 21 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 22 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto, come determinata dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi con edicole o chioschi ed altre simili installazioni, è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 23 - Uso dell'area concessa

1. Il Concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 24 - Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
6. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge (mantovane parasassi e reti di protezione) mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
7. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
9. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 25 – Esenzioni dal canone di occupazione

1. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni realizzate nell'ambito di attività patrocinate dal Comune prive di rilevanza economica,

- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle di cui definite nel presente regolamento (Art. 11 comma 3);
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili;
- i) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- k) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, a condizione che non intralcino il pubblico passaggio;
- m) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- n) i balconi, le verande, i bow window, le mensole, tende e tendoni e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.
- o) le occupazioni realizzate nell'ambito dello svolgimento delle proprie finalità statutarie dagli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- p) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- q) le occupazioni del sottosuolo stradale limitatamente agli allacciamenti fognari o con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi.;
- r) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- s) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- t) le occupazioni di cui all'articolo 11 comma 1 lett. f);
- u) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- v) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- w) le occupazioni temporanee inferiori alle ore 2;
- x) le occupazioni di cui all'art. 12 comma 7;
- y) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita, di somministrazione.

Articolo 26 – Versamenti

1. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a € 0,49 ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l'ammontare del canone complessivo sia superiore a Euro 1.032,91 per le occupazioni permanenti e Euro 258,22 per le occupazioni temporanee.
3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a Euro 5,00, tranne che per i casi di occupazione oraria/giornaliera per i quali il limite minimo è di Euro 2,00.

TITOLO III – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 27 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, arredi esterni e altre opere minori aventi rilevanza urbana

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione amministrativa di competenza dell'ufficio comunale a ciò demandato, il quale, può richiedere modifiche, chiarimenti o integrazioni alla documentazione.

Articolo 28 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, targhe standardi, globi e altri mezzi, deve essere presentata a norma del regolamento, apposita richiesta al Comune di San Giorgio di Piano, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Il Comune può limitare o vietare determinate forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
3. E' consentita la distribuzione e non il lancio di manifesti o altro materiale pubblicitario. E' vietato l'abbandono del materiale pubblicitario (volantini, stampati, etc) di natura commerciale sulla pubblica via ed in spazi adiacenti alle proprietà private, l'apposizione dello stesso sui veicoli in sosta negli spazi pubblici ed in ogni caso la distribuzione con modalità diverse dalla consegna a mani, dall'inserimento nelle buchette postali e nei contenitori eventualmente a tale scopo predisposti dai privati all'ingresso delle abitazioni o dall'amministrazione pubblica.
4. L'attività di distribuzione nei casi consentiti, potrà essere realizzata solo previo pagamento del canone di cui al presente regolamento e preventiva comunicazione da inoltrarsi presso il Referente di zona per pubblicità giornaliera e pubbliche affissioni, almeno tre giorni prima rispetto alla data di svolgimento.
5. Per maggiori dettagli sui comportamenti vietati si rimanda anche all'art.10 del Regolamento di Polizia Urbana e rurale approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 23 del 28/04/2011 e s.m.i.
6. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono in ogni caso essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) ed al regolamento Urbanistico Edilizio che ne disciplinano l'installazione.

Articolo 29 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe può essere effettuata sulla scorta di tutti o di alcuni degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. La cornice è esclusa dal calcolo. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Non sono soggette al canone i mezzi pubblicitari inferiori a trecento centimetri quadrati a meno che non siano posti in connessione tra loro oppure non siano oggetto di volantaggio.
7. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
8. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
9. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
10. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
11. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
12. Per le esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi simili, la misura di tariffa è commisurata al mese solare al quale corrisponde un'autonoma obbligazione.
13. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
14. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
15. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione.

16. Per distribuzione in qualsiasi modo eseguita di materiale pubblicitario quali depliant, volantini, manifestini e similari, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso si applica la tariffa per numero di persone impiegate o per numero di distributori utilizzati e per giorno di distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito o dalla misura dei mezzi pubblicitari; sono soggette a canone anche le distribuzioni di volantini e manifestini o similari di superficie inferiore a 300 centimetri quadri.
17. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Articolo 30 - Diffusione di messaggi pubblicitari esenti dal canone

1. Sono esenti dall'applicazione del canone sulla diffusione di messaggi pubblicitari le seguenti fattispecie:
 - a) la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata nell'ambito di iniziative patrocinate dal Comune.
 - b) le pubblicità effettuate direttamente dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, al fine della determinazione della superficie complessiva l'arrotondamento è effettuato su ogni singolo mezzo pubblicitario. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie.
 - h) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- i) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- j) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

TITOLO IV – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 31 Pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 32 - Servizio delle affissioni e spazi disponibili

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 33 - Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi presente Titolo del Regolamento;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

Articolo 34 - Comunicazioni istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

Articolo 35 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti relativi ad iniziative ed attività patrocinate dal Comune;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 36 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le affissioni, laddove svolte dal comune, devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

TITOLO V - INDENNITA' SANZIONI RISCOSSIONE COATTIVA RIMBORSI CONTENZIOSO DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 37 - Controllo dei versamenti

1. Alle violazioni relative agli obblighi di versamento del canone, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019.
2. Nel caso in cui il soggetto inadempiente non effettui il versamento nei termini previsti il comune provvede alla contestazione del mancato pagamento del canone dovuto intimandone il versamento ed irrogando la sanzione in misura pari al canone non versato.
3. Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento degli importi dovuti a titolo di canone e a titolo di sanzioni ed interessi il comune avvia le procedure di riscossione coattiva ed emette un provvedimento di revoca della concessione o dell'autorizzazione.

Articolo 38 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive e esercizio abusivo della pubblicità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione o di diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente, l'accertatore, in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed alla L. 689/1981, intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.
3. In caso di inadempimento da parte del soggetto tenuto alla rimozione degli illeciti il comune porrà in essere tutte le azioni necessarie per il ripristino dei luoghi e per la rimozione dei manufatti abusivi, ponendo a carico del contravventore tutti i costi sostenuti ed ogni onere accessorio.
4. Gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 3 sono recuperati con emissione di specifico provvedimento.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate ai sensi di legge e del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 39 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure previste dall'art. 20 del regolamento generale delle entrate comunali.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 40 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Per le modalità di rimborso, il computo degli interessi e le possibili compensazioni si rinvia a quanto disposto dall'art. 23 del vigente regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 41 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 42 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per la liquidazione del canone annuale sulla pubblicità il Comune può fare riferimento anche ai dati relativi ai pagamenti dell'imposta di pubblicità per l'anno 2020, sia per quanto concerne la tipologia di mezzo pubblicitario, sia per la superficie dello stesso. Rimane inteso che il pagamento del canone così liquidato non sana le eventuali irregolarità rispetto all'atto di autorizzazione dei predetti mezzi pubblicitari.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
5. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.